

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI GROSSETO ODV STATUTO

Articolo 1 – Denominazione: ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI Grosseto ODV più avanti chiamata A.V.O. GROSSETO ODV, o per brevità AVO, AVO Grosseto, AVO Grosseto ODV. L'AVO Grosseto, con ininterrotta attività dal 1982, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile, con rogito del Notaio Ciampolini G., n. 24876 Rep. Del 06/07/1982, registrato a Grosseto il 06/07/1982 n. 2108, iscritta al registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato al BURT n. 20, con iscrizione disposta con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 562 del 6/7/1994, è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di "Organizzazione Di Volontariato" ed agisce in conformità e nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 e delle leggi statali e regionali in materia ed è trasmigrata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Id. 297888

L'AVO Grosseto ODV ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria sede in Via Papa Giovanni XXIII, n. 65/A – Grosseto ed è associata all'AVO Regionale della Toscana e alla FEDERAVO, condividendone i principi ispiratori. La modifica della sede, all'interno del comune di Grosseto, non comporta la necessità di modifica dello Statuto.

Articolo 2 – FINALITA' – DISPOSIZIONI GENERALI

L'A.V.O. Grosseto O.D.V. esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera c del D.Lgs. 117/2017 e ssmm per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare

- a) con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- f) s'impegna anche in progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;

Articolo 3 – SOCI

L'AVO è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo STATUTO e il REGOLAMENTO e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

Ad ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione. I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare, direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione. I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata e organizzata. I soci hanno tutti pari diritti e doveri.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

Vanno in ogni caso salvaguardati i diritti alla riservatezza per i dati sensibili riguardanti i singoli associati.

Articolo 4 – FINANZIAMENTO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche
- contributi di Organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo, attraverso delega del Presidente.

Il patrimonio dell'Organizzazione Di Volontariato A.V.O. Grosseto O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il Patrimonio sarà devoluto, secondo norme, modalità e tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Articolo 5 – CONTABILITA'

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 Dicembre di ogni anno. L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni esercizio finanziario.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Direttivo rispettivamente entro il 31 Dicembre e il 31 Gennaio ed approvati dall'Assemblea entro il mese di Marzo.

Articolo 6 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- ASSEMBLEA DEI SOCI
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- PRESIDENTE

Articolo 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione

Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Eleggere, nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne stabilito il loro numero;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il Bilancio preventivo;
- approvare il Bilancio Consuntivo;
- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'elezione e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea la quale sceglie i consiglieri tra le persone fisiche.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, e uno o due vicepresidenti (di cui uno, su votazione del Consiglio Direttivo, con funzione di Vicepresidente Vicario) che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale dell'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti
- nominare il Segretario, il Tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore
- provvedere in genere a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel Regolamento saranno previste le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo

Articolo 9 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza di voti.

Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7 e 8.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 10 –SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro degli aderenti
- provvede al disbrigo della corrispondenza
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria.

Il Tesoriere

- predisporre lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo
- Cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Articolo 11 – INCARICHI SOCIALI

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovati. Quando venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente degli Organi sociali, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà di numero previsto per il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati con deliberazione motivata dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Articolo 12 – ASSICURAZIONE

L'Associazione curerà per i propri soci che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate e conseguenti alla sua attività di volontario.

Articolo 13 – QUOTA SOCIALE

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 14 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per

- mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi
- dimissioni
- ingiustificata mancata esplicazione per un anno di alcuna attività nell'interesse dell'Associazione
- radiazione comminata con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

In attesa della decisione, il Presidente ha facoltà di sospendere il socio da qualsiasi attività associativa.

Articolo 15 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei voti.

